



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

N° 6438/2012 SENT.
N° _____ R. GEN.
N° _____ CRON.

Il Tribunale di Salerno - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato:
dott. **VINCENZO VIGNES**

ha pronunciato all'udienza del 10.12.2012 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 2766 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2012 vertente

TRA

[redacted]
anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore [redacted]
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv.to Andrea Bava e
dall'avv.to Fabio Basso e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in
Salerno alla Via R. De Martino n. 10;

RICORRENTE

E

MINISTERO della DIFESA

in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Salerno presso cui ope legis domicilia al C.so Vittorio Emanuele n. 58;

RESISTENTE

OGGETTO: Benefici assistenziali per esposizioni nocive.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20.3.2012, [redacted], anche nella qualità di
esercente la potestà genitoriale sulla minore [redacted] esponeva: a) il coniuge
[redacted] appartenente al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito con indirizzo
motoristico, dal 1993 era stato assegnato al Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola con
la qualifica di capo servizio controllo e collaudi, capo sezione collaudi e capo sezione parti
veicolari; b) nell'esercizio delle mansioni affidategli era venuto in contatto con blindati
muniti di apparecchiature (cruscotti, bolle toriche) comportanti emissioni radioattive ed

utilizzati in contesti operativi ove massiccio era stato l'uso di munizioni ad uranio impoverito; c) il predetto contraeva nell'anno 2004 un Glioblastoma che lo conduceva a prematura morte (18.12.2005) all'età di 43 anni; d) l'istanza avanzata per il riconoscimento dei benefici previsti per il "personale che, a causa delle particolari condizioni ambientali od operative ovvero dell'esposizione a particolari fattori di rischio, ha contratto infermità o patologie tumorali e/o è deceduto", era stata disattesa sulla scorta del parere negativo del Comitato di verifica che, con la nota in data 26.7.2011, rilevava come nei precedenti di servizio del militare non risultavano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica; e) la successiva istanza di riesame, estesa anche ad altri benefici inizialmente non richiesti, veniva anch'essa disattesa con decreto n. 15 del 31.1.2012 e con successiva nota del 9.3.2012, sulla base della medesima motivazione.

Ritenendo, sulla scorta di diffuse argomentazioni, che il Glioblastoma cerebrale a sede frontale fosse dipendente da causa di servizio e riconducibile alle particolari condizioni ambientali in cui il Magg. [redacted] aveva espletato il servizio ed a particolari fattori di rischio per la presenza di sostanze radioattive sui mezzi sottoposti a manutenzione, chiedeva che il Giudice del Lavoro adito, disapplicati i provvedimenti amministrativi censurati, condannasse l'Amministrazione della difesa al riconoscimento dei benefici di legge nonché alla rifusione delle spese di lite.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio eccependo e deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, e l'infondatezza della pretesa, atteso che nessun elemento era stato dedotto per contrastare validamente il motivato giudizio negativo espresso dal Comitato di verifica.

Disposta ed espletata CTU, all'esito dell'odierna pubblica udienza, sentiti i procuratori delle parti costituite, i quali hanno concluso come in atti, il Giudice del Lavoro decideva la controversia dando pubblica lettura del dispositivo e fissando il termine di gg. 15 per il deposito della motivazione..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio è fondata e va, pertanto, accolta.

Invero, quanto alla giurisdizione, le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21927/2008) hanno espressamente statuito che "Le vittime dei reati di tipo mafioso sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo di

accesso alle elargizioni previste dal fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999, essendo la P.A. priva di ogni potere di valutazione autonoma dei presupposti oggettivi di erogabilità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario".

In principio, naturalmente, trova applicazione anche con riferimento agli altri benefici, quali l'accesso al fondo di cui al DPR n. 243/2006, attesa l'identità delle situazioni giuridiche soggettive sottoposte al vaglio del giudice.

Quanto al merito, deve premettersi che il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferitogli, ha concluso nel senso che il "Glioblastoma cerebrale a sede frontale destra" che ha determinato il decesso del Maggiore [REDACTED] è riconducibile a fatti di servizio; tale infermità è ascrivibile, ai fini della pensione privilegiata, alla I categoria della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e sussistono nella specie i presupposti per accogliere l'istanza della vedova finalizzata alla erogazione delle speciali elargizioni previste per i superstiti dei militari esposti a particolari sostanze nocive.

Il Consulente ha evidenziato, tra l'altro, che tra le cause ambientali più considerate nelle neoplasie di questo genere vi è la radiazione ionizzante o, come si dice comunemente, la radioattività e che l'esposizione anche a basse dosi di radiazioni porta all'aumento dell'incidenza di questi tumori.

Pertanto, data per scontata, in base ai dati scientifici, la correlazione tra questa tipologia di neoplasia e l'esposizione a sorgenti ionizzanti e/o all'inalazione di nanoparticelle di minerali pesanti (tungsteno, uranio ecc.) prodotte dall'esplosione di materiale bellico, il problema è stabilire se il Maggiore [REDACTED] sia stato o meno esposto a questi fattori di rischio.

Il CTU ha correttamente evidenziato che il militare non è stato impiegato in missioni all'estero (in territori in cui si è fatto uso del suddetto materiale bellico) ma ha operato per lungo tempo presso lo Stabilimento Veicoli da Combattimento di Nola dove si provvedeva alla manutenzione dei carri blindati, molti dei quali impiegati in missioni all'estero, dove si è fatto largo uso di materiale bellico ad alta tecnologia la cui esplosione ha determinato produzione e disseminazione di metalli pesanti anche e soprattutto in forma di nano particelle.

Ne consegue che non può escludersi che in qualche carro blindato proveniente dalle zone di operazione si siano potute introdurre e depositare nanoparticelle veicolate presumibilmente dagli indumenti dei militari impiegati nelle missioni.



Questa eventualità trova conferma nel contenuto del Rapporto Informativo redatto dal gen. Roberto De Negri il quale, nel riferire circa la possibile configurabilità di un nesso di causalità tra la patologia che ne occupa ed il servizio svolto dal militare, ammette la possibilità che lo svolgimento dell'attività di manutenzione in questione abbia potuto comportare l'esposizione dell'ufficiale a sostanze residue dell'attività operativa presenti all'interno dei mezzi corazzati.

Quanto precede, deve essere integrato con una valutazione circa l'incidenza che abbiano potuto avere nel determinismo della patologia i materiali radioattivi presenti nei cruscotti dei veicoli blindati sui quali interveniva il [REDACTED]

In proposito, il CTU ha richiamato la decisione dello Stato Maggiore di ordinare la rimozione e la cementificazione dei materiali in questione per la presenza negli stessi di trizio (isotopo radioattivo), sicuramente nocivo per la salute degli operatori.

In conclusione, lo stesso consulente ha ritenuto che possa rinvenirsi un nesso di causalità tra attività lavorativa svolta dall'ufficiale, peraltro per un considerevole lasso di tempo, ed insorgenza della patologia che ha determinato il decesso.

Il Ministero resistente ha replicato con argomentata nota con la quale ha sostenuto che, in relazione alla presunta associazione tra esposizione all'uranio impoverito e incidenza di tumori del cervello e del sistema nervoso centrale, gli studi epidemiologici non dimostrano alcuna associazione statisticamente significativa tra l'una e l'altra.

Tale nesso, per il cui accertamento la scienza medica ed il consulente medico legale assumono un ruolo centrale che prescinde dagli oneri probatori di parte, può risiedere anche in un giudizio di ragionevole probabilità, desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epidemiologici.

Nella specie, tuttavia, il CTU ha fatto riferimento alla incidenza che nel determinismo della patologia ha avuto l'esposizione a sorgenti ionizzanti, richiamando espressamente la problematica connessa alla presenza di materiali radioattivi nei cruscotti dei veicoli blindati.

Sul punto, il CTU ha richiamato la messaggistica intercorsa tra organismi militari in merito alla radioattività presente nella strumentazione di bordo dei mezzi M113 nonché alla nomina di un esperto qualificato per le operazioni di sorveglianza ed alla richiesta di messa in sicurezza e smaltimento della strumentazione contenente sostanze radioattive.

La conclusione alla quale è pervenuto il CTU, nonostante i rilievi da parte del Ministero resistente, siccome fondata su accurate indagini e supportata da inequivocabile

documentazione, si sostanzia in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.

Per quanto precede, in accoglimento della domanda, disapplicati gli atti amministrativi censurati, va dichiarato che l'istante, anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore [REDACTED] ha diritto: 1) all'elargizione di cui all'art. 5, comma 1 L.N. 206/2004; 2) all'assegno vitalizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4 L.N. 206/2004; 3) alla assistenza psicologica ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.N. 206/2004; 4) alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica; 5) al beneficio di cui all'art. 1 della L.N. 203/2000, sancito dall'art. 9 della L.N. 206/2004.

Le spese di giudizio e quelle della consulenza tecnica seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore [REDACTED] contro il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., così provvede :

- 1) accoglie la domanda proposta da [REDACTED], per l'effetto, disapplicati gli atti amministrativi censurati, condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al riconoscimento ed all'erogazione, in favore dell'istante, anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore [REDACTED] : 1) dell'elargizione di cui all'art. 5, comma 1 L.N. 206/2004; 2) all'assegno vitalizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4 L.N. 206/2004; 3) della assistenza psicologica ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.N. 206/2004; 4) della esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica; 5) del beneficio di cui all'art. 1 della L.N. 203/2000, sancito dall'art. 9 della L.N. 206/2004;
- 2) condanna il Ministero resistente, come rappresentato, alla rifusione, in favore della ricorrente, del compenso professionale dovuto al procuratore liquidato in euro 2.000,00, oltre IVA e CNA come per legge e C.U. nella misura di euro 37,00,, nonché al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, liquidate in complessivi euro 250,00 per onorario in favore del c.t.u. dott. Vincenzo Troia;
- 3) fissa il termine di giorni 15 per il deposito della motivazione.

Salerno 10.12.2012

Il Giudice del Lavoro
(dott. Vincenzo Vignos)

17-12-2012